



COMUNE DI MASSINO VISCONTI

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2

OGGETTO:

ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A 1.000 EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 01.01.2000 AL 31.12.2015 - SCELTA DI NON APPLICAZIONE MISURA DI STALCIO EX ART. 1 COMMA 229 LEGGE 29 DICEMBRE 2002 N. 197

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di gennaio alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. AIROLDI ANTONIO - Presidente	Sì
2. PIEMONTESE TIZIANO - Consigliere	Sì
3. INCARBONA ALBERTO - Vice Sindaco	Sì
4. ROSSI FRANCESCO - Consigliere	Sì
5. RAGAZZONI GABRIELE - Consigliere	Sì
6. MANNI ZAVERIO - Consigliere	Sì
7. STOPPELLI ERICA - Consigliere	Sì
8. BONTEMPI LORENZO - Consigliere	Sì
9. PESCARA VILMO - Consigliere	Sì
10. GEMELLI ANGELO - Consigliere	Sì
11. ROSSI GIOVANNI - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale TRANCHIDA ROSANNA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AIROLDI ANTONIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Massino Visconti

PROVINCIA DI NO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.1 DEL 12/01/2023

OGGETTO:

ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A 1.000 EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 01.01.2000 AL 31.12.2015 - SCELTA DI NON APPLICAZIONE MISURA DI STALCIO EX ART. 1 COMMA 229 LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197

Richiamata la [Legge di Bilancio 2023](#) (legge n. 197/2022) che ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a 1.000 euro.

Dato atto che si tratta di un annullamento automatico di tipo "parziale", riferito alle somme dovute a titolo di:

- *interessi per ritardata iscrizione a ruolo;*
 - *sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973),*
- e che questo non riguarda invece le somme dovute a titolo di:
- *capitale;*
 - *rimborso spese per procedure esecutive;*
 - *diritti di notifica.*

Accertato che diversamente da quanto previsto per l'annullamento dei carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano quindi dovute le somme residue riferite alla quota capitale.

Precisato che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 al 2015 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'Agente Nazionale della Riscossione e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97.

Visto che la cancellazione delle cartelle fino a 1.000 euro impatta in definitiva sui crediti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015 da parte del Comune limitatamente alle quote accessorie (sanzioni e interessi) e con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al codice della strada, l'abbattimento riguarda gli interessi e le maggiorazioni semestrali di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/1981, restando inoltre dovute le somme relative a rimborsi di notifica e procedure esecutive.

Appurato che l'art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che i Comuni possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da trasmettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data.

Preso atto che sono state comunicate dall'Agente della Riscossione le modalità per comunicare l'eventuale provvedimento di non applicazione da parte degli enti interessati dal provvedimento di "Stralcio" dei debiti fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015 (Legge n. 197/2022).

Visto che la "Comunicazione" di adozione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni dell'art. 1 commi 227 e 228 della Legge n. 197/2022 deve essere effettuata trasmettendo ad AdER, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all'indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it:

1. il "[modulo - pdf](#)" compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella "[Enti Creditori Beneficiari](#)" firmato digitalmente e rinominato con il suddetto Codice ente creditore (es. 98765.PDF);
1. copia del provvedimento adottato.

Dato atto

- che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate – Riscossione", emerge che il Comune di Massino Visconti presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;
- che la scelta eventuale dell'ente di annullare tutti i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, alla data del 31 gennaio 2023, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 obbligherebbe il Comune ad adeguare le proprie scritture contabili in ossequio ai principi armonizzati vigenti deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento di titoli esecutivi non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto;
- che la suddetta misura impatterebbe negativamente sul risultato di amministrazione e sugli equilibri di bilancio in parte compensabili con la facoltà concessa dal comma 252 dell'art. 1 della legge. 197/2022;

Stimata non conveniente la procedura automatica di annullamento parziale dei carichi di ruolo disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per i potenziali effetti negativi sulle finanze dell'ente che potrebbe produrre la misura di stralcio.

Citato l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che l'art. 1 comma 775, della legge 29 dicembre 2022, nr. 197 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023.

Richiamato il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 20, in data 18.09.2020;

RITENUTO pertanto di approvare;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica e di "correttezza dell'azione amministrativa" espresso dal responsabile competente e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del T.U. n. 267/18.8.2000 e smi;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

UDITI i seguenti interventi:

Espone il contenuto della proposta l'assessore Piemontesi.

Consigliere Gemelli: la scelta che andiamo a fare mi sembra coerente. Avrebbero potuto riferirsi all'isee per lo stralcio, e allora sarebbe stato un intervento di tipo sociale.

Consigliere Pescara: come ha ben detto l'assessore Piemontesi si tratta di una norma scritta di fretta e non ben riuscita; non si sono resi conto che le imposte locali non possono essere eliminate in questo modo.

Assessore Piemontesi: una scelta diversa ci avrebbe costretto a compensare introducendo una maggiore pressione fiscale, come l'aumento dell'aliquota irpef.

Consigliere Pescara: non ritengo giusto pensare ad aumenti dell'addizionale irpef.

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAREVOLI	VOTI CONTRARI
n.10	n.0	n.10	n.10	n.0

DELIBERA

- 1) di avvalersi dell'art. 1, commi 229 della legge di Bilancio 2023 esercitando la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (limitatamente alle sanzioni e interessi) dei carichi fino a mille euro iscritti a ruolo affidati all'Agente Nazionale della Riscossione dal 2000 al 2015;
- 2) di comunicare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all'indirizzo PEC comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it il presente provvedimento con unito il "[modulo - pdf](#)" compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella "[Enti Creditori Beneficiari](#)" rinominato e firmato digitalmente;
- 3) di procedere alla pubblicazione del presente atto nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della votazione separata resa in forma palese e per alzata di mano avente il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAREVOLI	VOTI CONTRARI
n.10	n.0	n.10	n.10	n.0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000)

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Buzzi Maria Assunta

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000)

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Artuso Paola

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : AIROLDI ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to : TRANCHIDA ROSANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30/01/2023 al 14/02/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

MASSINO VISCONTI, lì 30/01/2023

Il Segretario Comunale
F.to: TRANCHIDA ROSANNA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-gen-2023

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

MASSINO VISCONTI, lì 27-gen-2023

Il Segretario Comunale
TRANCHIDA ROSANNA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Buzzi Maria Assunta

